

270. SPECIALE COVID

COVID: RIEPILOGO CREDITI D'IMPOSTA 2020

01. NOZIONE

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica ha spinto il Governo a concedere una serie di crediti d'imposta per tentare di attenuare gli effetti della crisi economica.

Ne elenchiamo quelli di maggior interesse **per le attività produttive** anche come memoria in vista della prossima scadenza della chiusura dei bilanci e della dichiarazione dei redditi.

I decreti emergenziali hanno anche stabilito precise regole per la loro fruizione e tentiamo di riepilogare anche questo.

02. CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA

CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA INTRODOTTI COVID-19

L'art. 122 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto la possibilità per i contribuenti, in luogo dell'utilizzo diretto, di cessione (anche parziale) entro il 31.12.2021 dei seguenti crediti d'imposta ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari):

- per botteghe e negozi **art. 65, D.L. n. 18/2020;**
(vedi da pagina 3)
- per locazione di immobili ad uso non abitativo **art. 28, D.L. n. 34/2020;**
(vedi da pagina 5)
- per l'adeguamento degli ambienti di lavoro **art. 120, D.L. n. 34/2020;**
(vedi da pagina 10)
- per la sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto DPI **art. 125, D.L. n. 34/2020.**
- **(vedi da pagina 14)**

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA DECRETO AGOSTO (vedi da pagina 17)

REQUISITI COMUNI

- Il credito d'imposta è usufruito (anche in compensazione) dal cessionario **con le stesse modalità** con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;
- la quota di credito non utilizzata nell'anno **non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;**
- **non scattano i limiti di utilizzo** art. 1, c. 53, L. n. 244/2007 (250.000 € annui da quadro RU) e art. 34, L. n. 388/2000 (700.000 € annui o un milione per il solo 2020);
- i soggetti **cessionari rispondono solo** per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.



ARTICOLO 65 DL 18/2020 (Cura Italia)

CREDITO D'IMPOSTA CONTRATTI DI LOCAZIONE NEGOZI/BOTTEGHE

Il credito d'imposta è a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa,

- è **pari al 60%** dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- matura a seguito dell'**avvenuto pagamento** del canone medesimo (*Circolare n. 8/E/2020*);
- **non spetta** per gli immobili utilizzati nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda/ramo d'azienda, nonché per le attività indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (*commercio al dettaglio e servizi alla persona*).

Il bonus è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel modello F24 (*codice tributo «6914» utilizzabile dal 25 marzo 2020 – cfr. Ris. n. 13/E/2020*)

In alternativa, il bonus può essere ceduto a terzi
(Prov. del 1° luglio 2020 e relativo modello di comunicazione),
su cui si rinvia al bonus locazione del D.L. n. 34/2020 (vedi dopo).
Cod. tributo compensazione cessionario: 6930

**A pagina successiva elenco delle attività che
NON possono usufruire di questo credito d'imposta**

SOGGETTI CHE NON POSSONO FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicali

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

ARTICOLO 28 DL 34/2020 (Rilancio) e 77 DL 104/2020 (Agosto)

CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE

Il credito d'imposta di cui agli artt. 28 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 riguarda gli **affitti relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020**, a favore di:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **con ricavi/compensi 2019 ≤ 5 milioni** di € (compresi ENC, ETS ed enti religiosi per i canoni degli immobili destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale) (*);
- strutture alberghiere/termali/agriturismi, agenzie di viaggio/turismo e tour operator indipendentemente dal volume di affari 2019; purché il fatturato/corrispettivi del mese di riferimento del 2020 **sia inferiore del 50%** almeno rispetto al corrispondente mese del 2019 (**)

CREDITO D'IMPOSTA DEL 60%

sui canoni di locazione/leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo

CREDITO D'IMPOSTA DEL 30%

in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda (***), comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo

(*) Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi/compensi 2019 > 5 milioni di euro, (a cui è stato esteso il credito in fase di conversione del D.L. Rilancio) il bonus è così determinato:

CREDITO D'IMPOSTA DEL 20%

stesse definizioni di cui sopra.

CREDITO D'IMPOSTA DEL 10%

stesse definizioni di cui sopra.

(**) Il credito d'imposta spetta anche in assenza di tali requisiti per i soggetti che:

- hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019
- a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

(***) In sede di conversione del decreto «Agosto» n. 104/2020 è stato previsto che per le **strutture turistico-ricettive**, il credito d'imposta relativo all'affitto **d'azienda è determinato nella misura del 50%**.

Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti (uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda) il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

Viene anche stabilito che per le imprese turistico-ricettive il credito d'imposta spetta **fino al 31 dicembre 2020**.

Le novità inserite dal «Decreto Agosto» sono subordinate all'autorizzazione UE, non ancora ottenuta alla data del 29 ottobre 2020.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (no limiti), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni nel 2020 (*)
- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP
- Può essere ceduto da parte dell'avente diritto, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri

intermediari finanziari (**)

- In caso di locazione, può essere ceduto dal conduttore al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone ma «a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare» (art. 122 c. 1)
- Non è cumulabile con il credito disciplinato dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020 (marzo)
- Per le strutture turistico/ricettive con attività stagionale, i canoni sono quelli riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 (dopo la conversione del D.L. n. 104/2020 ciò vale probabilmente sino a dicembre 2020).

(*) Codice tributo «6920» come da Ris. n. 32/E del 06.06.2020

(*) Modalità di cessione definite con provvedimento AE del 01.07.20

Il confronto tra i bonus per le locazioni

	Art. 65, D.L. 18/2020	Art. 28, D.L. 34/2020
Ammontare bonus	60% canone pagato (nel DL 34 anche 30% per altri contratti)	
Aspetto soggettivo	Imprese	Imprese, professionisti e ENC (anche per attività istituzionale)
Requisito dimensionale	NO	Ricavi 2019 max 5 mln (salvo eccezioni: alberghi etc.)
Tipologia immobile	C/1	Qualunque (purché non abitativo)
Fattispecie contratto	Locazioni	Locazioni, leasing, contratti di servizi, affitto azienda e concessioni
Mesi di fruizione	Marzo	Marzo/Aprile/Maggio/Giugno (Aprile/Maggio/Giugno/Luglio per attività stagionali). Deroga per T/R
Requisito	Soggetti diversi da allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11.03.2020	Riduzione fatturato mensile almeno 50% rispetto all'anno precedente (salvo deroghe)

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 14/E DEL 06.06.2020

❖	Inclusi anche i soggetti in regime forfettario e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.
❖	Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività alberghiera, termale o agrituristica si fa riferimento a coloro che svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO (NO attività occasionali).
❖	Sono inclusi gli immobili ad uso non abitativo appartenenti a qualunque categoria catastale, anche se ad uso promiscuo ex art. 54 TUIR (credito pari al 50% del canone).
❖	Per il leasing, a questi fini si intende solo quello operativo (o di godimento) e non quello traslativo (o finanziario).
❖	Per gli ENC l'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività.
❖	Vi è la possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.
❖	In relazione al cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità.

LE ISTRUZIONI PER LA CESSIONE (PROVVEDIMENTO A.E. DEL 01.07.2020)

❖	La cessione del credito può anche essere parziale e a favore di più soggetti.
❖	La comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta è effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 , direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a pena d'inammissibilità (seguiranno altre istruzioni per l'invio tramite intermediario).
❖	I crediti d'imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d'inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Codice tributo «6931».
❖	In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.
❖	La quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

ART. N. 120, D.L. N. 34/2020 (Rilancio)

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Il credito d'imposta di cui all'art. 120 è a favore:

- dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (vedi dopo allegato);
- di associazioni, fondazioni e altri enti privati (compresi gli ETS), in misura **pari al 60%** delle spese sostenute nel 2020 (fino ad un massimo di 80.000 €) in relazione agli interventi, anche edilizi, necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.



Tale credito d'imposta:

- è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese (sempre nel limite dei costi sostenuti) MA non è previsto l'esonero da tassazione sia IRES/IRPEF che IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2021;
- è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
- non è soggetto ai limiti ex art. 34, L. n. 388/2000 e art. 1, c. 53, L. n. 244/2007 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

**A pagina successiva elenco delle attività che
possono usufruire di questo credito d'imposta**

ATTIVITA' AMMESSE AL CREDITO D'IMPOSTA

551000 Alberghi
 552010 Villaggi turistici
 552020 Ostelli della gioventù
 552030 Rifugi di montagna
 552040 Colonie marine e montane
 552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
 552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
 553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
 559010 Gestione di vagoni letto
 559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
 561011 Ristorazione con somministrazione
 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
 561030 Gelaterie e pasticcerie
 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
 561042 Ristorazione ambulante
 561050 Ristorazione su treni e navi
 562100 Catering per eventi, banqueting
 562910 Mense
 562920 Catering continuativo su base contrattuale
 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
 591400 Attività di proiezione cinematografica
 791100 Attività delle agenzie di viaggio
 791200 Attività dei tour operator
 799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
 799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
 799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
 823000 Organizzazione di convegni e fiere
 900101 Attività nel campo della recitazione

900109 Altre rappresentazioni artistiche
 900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
 900202 Attività nel campo della regia
 900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
 900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
 910100 Attività di biblioteche e archivi
 910200 Attività di musei
 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
 932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
 932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
 960420 Stabilimenti termali

**LE ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE E LA CESSIONE DEL CREDITO:
 PROVVEDIMENTO 10.07.2020 + CIRCOLARE N. 20/E/2020**

- ❖ Ad associazioni, fondazioni ed altri ETS il credito spetta anche se non svolgono le attività di cui alla tabella precedente.
- ❖ Il limite massimo di 80.000 € è riferito all'importo delle spese ammissibili, per cui l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.
- ❖ Le spese meritevoli del credito si dividono in due gruppi:
 - **interventi agevolabili**: sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
 - a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
 - b) gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").
 - **investimenti agevolabili**: sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanter) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che

	<p>permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.</p>
❖	<p>L'agevolazione spetta per le spese sostenute nel 2020, anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell'anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto</p>
❖	<p>Per le spese si applica il criterio di cassa per professionisti, enti non commerciali, forfettari, minimi e soggetti in contabilità semplificata (ad eccezione di chi ha optato per il «metodo della registrazione» di cui al comma 5 dell'articolo 18 D.P.R. n. 600/73, ipotesi in cui il pagamento di intende effettuato alla data di registrazione del documento contabile) e il criterio di competenza per imprese, individuali, società, enti commerciali e non in contabilità ordinaria.</p>
❖	<p>La compensazione in F24 può avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili e dal giorno successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell'A.E., a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021 (manca il codice tributo) . Eventuali «residui» andranno persi.</p>
❖	<p>In alternativa, la cessione può avvenire, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021, con facoltà di successiva cessione. Per le specifiche della comunicazione cfr. il credito d'imposta «sanificazione» alle slide successive.</p>
❖	<p>Per i crediti disciplinati dall'art. 120 (adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (sanificazione ed acquisto DPI) il Provvedimento AE del 10.07.2019 approva un unico modello di comunicazione di comunicazione, utilizzabile per entrambi, indicando le spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione e l'importo che si prevede di sostenere successivamente fino al 31.12.2020.</p>
❖	<p>La comunicazione del credito adeguamento ambienti di lavoro può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. La comunicazione è scartata se il codice indicato (appartenente a quelli ammessi) non è associato al contribuente perchè non comunicato con i modelli di variazione dati AA7/AA9 (anche non prevalente).</p>
❖	<p>La comunicazione della cessione del credito adeguamento ambienti di lavoro può avvenire, anche parzialmente, a decorrere dal 1° ottobre 2020 ovvero dal giorno lavorativo successivo alla ricezione del modello di comunicazione se quest'ultimo è inviato dopo il 30.09.2020. Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ed utilizza tale importo in compensazione nel corso del 2021 o può cederlo a propria volta.</p>

ART. N. 125, D.L. N. 34/2020 Rilancio)

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Il credito d'imposta di cui all'art. 125, D.L. n. 34/2020 (introdotto inizialmente dall'art. 64, D.L. n. 18/2020 e modificato dall'art. 30, D.L. n. 23/2020, poi abrogati).

Riguarda tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, gli enti non commerciali (compresi ETS), nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione che siano in possesso del codice identificativo ex art. 13-quater, c. 4, D.L. 34/2019), nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (**fino ad un massimo di 60.000 €**) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Tale credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRAP; non è soggetto ai limiti di cui ex art. 34, L. n. 388/2000 e art. 1, c. 53, L. n. 244/2007;
- può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- non essendo di tipo selettivo, non è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COPVID-19»;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 del TUIR.

SPESE AMMISSIBILI (*):

a)	Per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b)	Per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c)	Per l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d)	Per l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e)	Per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

(*) modalità applicative Provvedimento del 10.07.2020 e Circolare n. 20/E/2020

LE ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE E LA CESSIONE DEL CREDITO

Ad associazioni, fondazioni ed altri ETS il credito spetta anche se non svolgono attività commerciali.

Vengono riconosciute anche le spese sostenute «in economia» (avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori) come da documentazione interna.

Per i dispositivi di protezione individuale occorre la documentazione attestante conformità CE.

Per le spese (esclusivamente quelle sostenute nel 2020, anche prima del 19 maggio) si applica il criterio di cassa per professionisti, enti non commerciali, forfettari, minimi e soggetti in contabilità semplificata (ad eccezione di chi ha optato per il «metodo della registrazione» di cui al comma 5 dell'articolo 18 D.P.R. n. 600/73, ipotesi in cui il pagamento di intende effettuato alla data di registrazione del documento contabile) e il criterio di competenza per imprese, individuali, società, enti commerciali e non in contabilità ordinaria.

Il limite massimo (**60.000 € per beneficiario**) è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili; per cui l'ammontare delle spese ammesse deve essere inferiore o pari a 100.000 €. Come si vedrà successivamente per questo credito

era previsto il riparto delle risorse nel caso, in cui le richieste fossero superiori al limite di spesa (200 milioni di €).

La compensazione in F24 può avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, a decorrere dal 14 settembre 2020 e non oltre il 31 dicembre 2021 (codice tributo: «6917»). Eventuali «residui» andranno persi. In alternativa, l'utilizzo può avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

Oppure la cessione può avvenire, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021, con facoltà di successiva cessione solo nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI – Art. 31

La comunicazione del credito sanificazione ed acquisto DPI poteva essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è stato inizialmente pari a quello richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento AE dell'11 settembre 2020 (15,6423 % con arrotondamento all'unità di euro).

La dotazione finanziaria viene aumentata di 403 milioni di euro («dirottandola» dal bando INAIL di cui all'art. 95 del DL n. 34/2020). In tal modo, le risorse disponibili dovrebbero far salire la percentuale spettante al 47,16% (in attesa di conferma al 29.10.2020).

L'utilizzo avviene in dichiarazione ovvero in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente (dal 14.09.2020) per il credito sulle spese effettivamente sostenute.

La comunicazione della cessione del credito sanificazione/acquisto DPI può avvenire, anche parzialmente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo all'approvazione del Provvedimento di cui al punto precedente e fino al 31.12.2021. Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ed utilizza tale importo in dichiarazione o in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessione, salvo una ulteriore cessione.

ARTT. 79 E 81, D.L. N. 104/2020 (Agosto)

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA DECRETO AGOSTO UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE

Credito di imposta art. 79, D.L. n. 104/2020 **del 65% per gli anni 2020 e 2021** per riqualificazione e miglioramento delle strutture («**bonus alberghi**»):

- ricettive turistico-alberghiere ex art. 10, D.L. n. 83/2014;
- che svolgono attività agrituristica ex L. n. 96/2006;
- termali ex art. 3, L. n. 323/2000 (anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature/apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali);
- ricettive all'aria aperta.

Credito d'imposta art. 81, D.L. n. 104/2020 **del 50% sugli investimenti (minimo 10.000€)** effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed ENC in campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni incluse) tra il 01.07.2020 e il 31.12.2020 nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche, nonché società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (condizione da autocertificare)
- **ESCLUSE LE SPONSORIZZAZIONI A ENTI IN REGIME 398/1991.**